



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 2/2014

Argomenti :

1. Risparmio energetico - 2. Ristrutturazioni edilizie

La Legge di stabilità 2014, ovvero la Legge n. 147/2013, ha introdotto modifiche e novità riguardanti le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di recupero del patrimonio edilizio, materie che sono state oggetto, negli ultimi anni, di precedenti interventi legislativi. Illustriamo nelle seguenti pagine le modifiche da ultimo introdotte.

1. Risparmio energetico

Si tratta di un settore che negli ultimi anni, a seguito della crisi, è stato oggetto di numerose discipline per agevolare la ripresa (si vede il nostro Notiziario nr. 16/2013 con le novità introdotte dalla Legge 90/2013).

In particolare la Legge di stabilità 2014 va a modificare l'articolo 14 del c.d. "Decreto Energia" (D.l. n. 63/2013), prevedendo la proroga per un altro biennio della detrazione fiscale pari al 65% spettante per gli interventi di efficienza energetica¹ (mentre precedentemente era prevista solo fino al 31.12.2013).

Periodo di sostenimento delle spese	Misura della detrazione
Dal 6.06.2013 al 31.12.2014	65%
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015	50%

Le sopra citate detrazioni si applicano anche alle spese sostenute su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il **condominio**, ma cambia il periodo di sostenimento della spesa, ovvero:

Periodo di sostenimento delle spese	Misura della detrazione
Dal 6.06.2013 al 30.06.2015	65%
Dal 01.07.2015 al 30.06.2016	50%

¹ Ricordiamo che per interventi di risparmio energetico si intendono:

- riqualificazione energetica di edifici già esistenti, che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primario annuo inferiore di almeno il 20% ai valori riportati nell'Allegato C del D.M. 19.02.2007 (limite di spesa 100.000 euro);
- interventi su edifici esistenti o su parte di essi o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e/o orizzontali, finestre comprensive di infissi (limite di spesa 60.000 euro);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università (limite di spesa 60.000 euro);
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a compensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (limite di spesa 30.000 euro).

2. Ristrutturazioni edilizie

La Legge di stabilità 2014 ha modificato anche l'articolo 16 sempre del c.d. "Decreto Energia" relativo alle ristrutturazioni edilizie e sempre con il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Viene disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio² (secondo l'art. 16-bis del TUIR).

Periodo di sostenimento delle spese	Misura della detrazione
Dal 26.06.2013 al 31.12.2014	50%
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015	40%

In precedenza la detrazione del 50% era prevista solo fino 31.12.2013. Dal 2016 in poi la detrazione spetterà nella misura prevista a regime, ovvero sarà pari al 36% e con un limite di spesa di 48.000 euro.

Per coloro che fruiscono della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile, è confermata l'ulteriore detrazione IRPEF per le spese sostenute per l'acquisto di mobili, per l'arredo dello stesso immobile, e di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Questa detrazione spetterà per un importo pari al 50% delle spese sostenute³ nel periodo che va dal 6.06.2013 al 31.12.2014, e con un limite di spesa pari a 10.000 euro : la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Le spese di cui all'art. 16-bis, c. 1, lett. i) del TUIR relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche attivate dal 6 giugno 2013 per gli edifici (adibiti ad abitazione principale o attività produttive) che si trovano ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 dell'Ordinanza del 20.03.2003, n. 3274), potranno continuare ad essere oggetto di detrazione.

Periodo di sostenimento delle spese	Misura della detrazione
Dal 06.06.2013 al 31.12.2014	65%
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015	50%

* * * * *

Ricordiamo la Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi



www.teatrogolden.it

² Si tratta dei seguenti tipi di intervento:

- interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi,...);
- interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi relativi alla realizzazione di opere per la cablatura degli edifici e il contenimento dell'inquinamento acustico;
- interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- interventi di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici.

³ Era stato previsto che la spesa per i mobili da portare in detrazione non potesse essere superiore all'importo sostenuto per i lavori di ristrutturazione, ma tale disposizione è stata poco dopo abrogata dall'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 151 del 30.12.2013.